

## PATRIMONIO E TRUST

### ***La legittimità dell'ipoteca sui beni conferiti in fondo patrimoniale***

di Luigi Ferrajoli

Con la recente [\*\*ordinanza n. 22761 depositata in data 9 novembre 2016\*\*](#) la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo **alla validità dell'ipoteca iscritta su beni costituenti fondo patrimoniale per la famiglia**.

Nel caso in esame, il contribuente aveva proposto ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Nord S.p.a. **su un immobile destinato a fondo patrimoniale** per la famiglia, per il **mancato pagamento di cartelle esattoriali attinenti diversi tributi**. Il ricorso sortiva effetto favorevole.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito **l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'[articolo 170 cod. civ.](#)**, atteso che il bene immobile era già stato conferito in un fondo patrimoniale costituito per la famiglia e quindi destinato a soddisfare esclusivamente i debiti derivanti da esigenze familiari.

Nel giudizio di appello conseguente ad impugnazione **coltivata dalla Concessionaria, la CTR accoglieva i motivi enunciati dall'Ente impositore**, riformando integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso tale decisione il contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, rilevando:

- la **violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 171 c.c.](#)**, poiché il giudice di appello aveva ritenuto, erroneamente, che i coniugi fossero separati con figli maggiorenni;
- la **violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 170 c.c.](#)**, poiché si sarebbe ritenuta **legittima l'iscrizione ipotecaria sull'immobile in quanto non inquadrabile negli atti dell'esecuzione sui beni del debitore** recante pregiudizio ai beni costituenti fondo patrimoniale, perché tali beni non venivano sottratti alla disponibilità del fondo;
- la **violazione e la falsa applicazione dell'[articolo 7 L. 212/2000](#) e dell'[articolo 8 L. 241/1990](#)** in ordine all'omessa indicazione **nell'atto di iscrizione di ipoteca del termine e dell'organo competente avanti al quale proporre l'impugnazione**.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente.

Nello specifico, la Corte ha rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio sarebbe emerso che i coniugi erano ancora coniugati e che almeno un figlio era minorenne. Non solo,

la Commissione Tributaria Regionale, nel dichiarare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, non aveva specificato che i **debiti erariali non erano stati contratti per far fronte a necessità familiari**.

Alla luce di ciò, la Corte riteneva necessario pertanto un nuovo giudizio di **merito, al fine di verificare l'esistenza del fondo patrimoniale e della pertinenza dei debiti ai bisogni della famiglia**, precisando che l'incombenza della prova era a carico del debitore.

Sul punto, la Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (**Cass. n. 23876/2015**) ha statuito che: *"in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estranchezza ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa".*

In conseguenza di ciò, il debitore dovrà necessariamente dimostrare non **solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale** e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche **che il debito riscontrato nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia**.

La Suprema Corte ha quindi proseguito nella propria argomentazione affermando che **sono due i principi fondamentali per reputare legittima l'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale**:

- la regolare costituzione del fondo;
- l'insorgenza dell'obbligazione per soddisfare i bisogni della famiglia, *"da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenute dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari"*.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha ritenuto **di accogliere il ricorso, ha cassato la sentenza** e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione anche per decidere in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione  
**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL  
PASSAGGIO GENERAZIONALE**

Milano